

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30068 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA
Data Udiienza: 05/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Rossi Roberto nato a RAVENNA il 01/03/1965

Coccia Gianluca nato a ROMA il 02/08/1972

avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte d'appello di Bologna

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni del difensore di Coccia Gianluca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Rossi Roberto e Coccia Gianluca in relazione ai reati di cui ai capi D) ed F) – artt. 110 cod.pen., 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento alle fatture emesse negli anni 2011,2012, 2013 e 2014, perché estinti per prescrizione, e nei confronti di Coccia Gianluca anche in relazione al capo H) perché improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen., e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, rispettivamente: quanto a Rossi Roberto, in anni uno e mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui ai capo B) – art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capo C) – art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74-, capo D) – art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e quanto a Coccia Gianluca, in anni uno, mesi dieci e giorni

quindici di reclusione, in relazione ai reati di cui al capo E) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 -, capo F) - art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, capo D) – art. 110 cod.pen. e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato separati ricorsi a mezzo del loro difensore e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

2.1. L'avv. C. Guidi nell'interesse di Rossi Roberto deduce tre motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione di legge e segnatamente degli artt. 110 cod.pen. 5, 8 e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 25 quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001, artt. 2392 e 2639 cod. civ.

Argomenta in primo luogo il ricorrente che non si versa in una ipotesi di doppia conforme di condanna poiché la Corte territoriale, diversamente dalla pronuncia del Tribunale che aveva escluso che l'imputato fosse un mero prestanome, avrebbe ritenuto l'imputato Rossi Roberto mero prestanome della società e come tale onerato del controllo sull'altrui gestione. Da cui l'affermazione della responsabilità in tale veste.

In secondo luogo, la società Tjm srl avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere ex art. 25 quinquies d.lgs n. 231 del 2001 e tale esclusione avrebbe influito sulla ricostruzione giuridica della responsabilità dell'imputato con riferimento alla verifica del più stringente preteso vantaggio economico che l'amministratore avrebbe tratto per sé o per altri. Sarebbe altresì mancata una motivazione circa la natura di cartiera della società, né sarebbe stata verificata dai giudici del merito la permanenza di diritto o di fatto del Rossi nella carica di amministratore unico della società negli anni 2015-2016, non avendo considerato i giudici del merito il documento di cui al foglio 16, nel quale l'imputato aveva riferito di non essere in possesso di documentazione contabile della società e di riservarsi di sentire l'altro amministratore e i commercialisti per reperire la documentazione contabile della stessa, da cui la immotivata condanna anche per il reato di cui al capo C), versandosi al più in una omessa tenuta delle scritture contabili in luogo dell'occultamento penalmente rilevante. Né sarebbe stata adeguatamente motivata la sussistenza del dolo specifico di cui all'articolo 10 cit., non essendo sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia l'omessa tenuta delle scritture contabili, ma essendo necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell'occultamento nella distrazione dei documenti contabili la cui istituzione è tenuta obbligatoria per legge. Né la motivazione sarebbe

adeguata sotto il profilo della sussistenza degli elementi fattuali circa la fattiva partecipazione al meccanismo fraudolento con riferimento alle altre fattispecie di reato e soprattutto in relazione alla condanna del Rossi relativa agli anni di imposta 2014 e 2015 in quanto, al di là dell'intervenuta prescrizione per l'anno 2014, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in relazione all'anno 2015 in quanto non più amministratore di diritto nel periodo compreso tra il 7 marzo 2015 e il gennaio 2016.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in ragione dell'assenza di elementi positivo non potendo essere valutata la mancata presenza al dibattimento determinata dalle restrizioni durante la pandemia Covid.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod.pen., richiesta avanzata dall'imputato sulla quale la corte territoriale non avrebbe reso alcuna motivazione.

2.2. L'avv. A. Braccioli nell'interesse di Coccia Gianluca deduce due motivi di ricorso.

- Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con richiesta di proscioglimento per essere il reato di cui al capo E) estinto per prescrizione. Argomenta il ricorrente che il reato contestato di emissione di fatture per operazioni inesistenti risulta commesso, con riguardo all'ultima fattura dell'anno 2015 ovvero il 29/12/2015, e, dunque, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 157-161 cod.pen. e 17 D.lgs n. 74 del 2000, pari ad anni dieci, il reato sarebbe estinto per maturata prescrizione. Allo stesso modo sarebbe prescritti anche i reati di cui ai capi F) e G), prescritti dopo la pronuncia della sentenza,

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale non essendo emersi elementi per ritenere l'imputato gestore di fatto della società Tjm srl. Non vi sarebbero documenti firmati dall'imputato, nè risulterebbero conti correnti bancari su cui l'imputato operava, nè risulta che avesse dato ordini e partecipato in modo operativo agli scopi sociali. Non risulterebbe che l'imputato abbia fornito quel contributo per l'ottenimento dei prestiti, né che abbia mai interagito con gli amministratori di diritto Rossi e Vegro. La Corte non avrebbe motivato il ruolo effettivo di Gianluca Coccia e la prova della sua ingerenza continuativa e significativa quale amministratore di fatto. Né a fortiori risulterebbe provato il dolo del reato ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di Coccia ha depositato conclusioni con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso di Rossi Roberto è parzialmente fondato nei termini di cui in motivazione.

5. Nello scrutinio del ricorso va, dapprima, rilevato che, contrariamente all'assunto difensivo, le due sentenze, al netto del proscioglimento per intervenuta prescrizione di alcuni reati, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni di condanna anche con riguardo alla dedotta divergenza circa la qualifica attribuita al ricorrente (amministratore di diritto prestanome o amministratore effettivo).

La sentenza impugnata ha dapprima ripercorso sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) e ha poi esaminato le censure svolte e ha disatteso quelle che si appuntavano, per l'appunto, sulla rivisitazione del ruolo del Rossi in seno alla società e, in particolare, sulla assenza, in tesi difensiva, in capo al Rossi di reali poteri gestori, pur essendo amministratore di diritto. Sul punto la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la decisione di primo grado, ha aggiunto, per rispondere alla censura difensiva diretta a sostenere che la responsabilità ricadeva solo sull'amministratore di fatto reale gestore della società, essendo il Rossi un mero prestanome, che, anche a volere ritenere che il Rossi, amministratore di diritto della TJM srl, fosse un mero prestanome, in ogni caso la sua responsabilità trova fondamento nei principi della giurisprudenza di legittimità, che poi ha richiamato, secondo cui in tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201 – 01; Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, Fosca, Rv. 289133 – 02). Principio che, peraltro, lo stesso giudice di primo grado aveva anche richiamato.

La Corte territoriale, in altri termini, nel disattendere le deduzioni contenute nell'atto di appello sulla natura di mero amministratore formale, sviluppa il proprio ragionamento (in aggiunta) con il quale, da un lato, ha confermato la conclusione del primo giudice, che aveva escluso la qualifica di mero prestanome e poi, anche a volere ipotizzare la fondatezza di quanto dedotto dall'appellante, ha applicato i

principi di diritto richiamati dalla sentenza sulla responsabilità dell'amministratore di diritto in un contesto nel quale, la sentenza impugnata, ha rilevato che il ricorrente non aveva contestato la materialità dei fatti, se non con generici travisamenti del materiale probatorio, senza considerare che, sempre secondo la sentenza impugnata, l'imputato non aveva mai spiegato perché, e in che termini, avrebbe consentito ad altri la gestione della sua società.

Dunque, con doppio accertamento conforme (cfr. pag. 11-13 sentenza di primo grado, i giudici del merito hanno fondato la responsabilità penale del Rossi nella qualità di amministratore di diritto della società.

Poiché il ricorrente non censura specificatamente la motivazione delle conformi sentenze di merito (né contesta la materialità del fatto, né l'aver consentito la gestione della società da parte di altri) che hanno fondato la responsabilità del Rossi, per tutti i reati, sulla ritenuta qualifica di amministratore di diritto e dei conseguenti obblighi di controllo e vigilanza dell'altrui gestione, e tenuto conto che è altrettanto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è comunque investito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754 - 01), sussistendo la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato, con l'amministratore di fatto, non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, la censura appare sotto tutti i profili manifestamente infondata con riguardo a tutti i capi di imputazione.

6. Manifestamente infondata è l'ulteriore censura di violazione dell'art 25 quinquiesdecies d.Lvo n. 231 del 2001.

L'art. 25 quinquiesdecies del d.Lvo n. 231 del 2001 è stato inserito con decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25/12/2019, sicché non può trovare applicazione la disciplina della responsabilità degli enti in materia tributaria per reati commessi antecedentemente (limitatamente, in ogni caso, ai reati di cui all'art. 8 e 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non essendo ad oggi prevista la responsabilità per il delitto di omessa dichiarazione).

7. Dunque, ricapitolando, la censura mossa nell'articolato primo motivo di ricorso, è per un verso manifestamente infondata, là dove contesta l'affermazione di responsabilità dei reati contestati ai capi B, C, D e F in ragione della ritenuta gestione sociale in capo all'amministratore di fatto, e fattuale là dove contesta la

natura di cartiera della società senza effettivo confronto con la sentenza di primo grado che, a pag. 11, ha elencato gli elementi dai quali, in modo del tutto logico, ha tratto la conclusione della natura di cartiera della società Tjm di cui il Rossi è l'amministratore di diritto.

Quanto all'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 10 d.lgs n. 74 del 2000, occorre fare riferimento, nuovamente, alla sentenza di primo grado, che integra quella di appello, là dove ha escluso la ricorrenza della diversa ipotesi di mancata istituzione delle scritture contabile in quanto le fatture, non esibite dall'imputato in sede di richiesta avanzata nel corso della verifica fiscale, erano state rinvenute presso le società utilizzatrici, da cui il loro occultamento che, in uno con la natura di cartiera, era finalizzato all'evasione fiscale per effetto dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale a fini iva.

8. E' parzialmente fondata, nei termini di cui in motivazione, la censura che si appunta sull'assenza della carica sociale negli anni 2015 e 2016, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla assoluzione del ricorrente.

Con riguardo al capo D), art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, la contestazione per il - residuo - reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è relativa alla fattura n. 24 del 31/05/2015, ed è contestato a Rossi Roberto, quale rappresentante legale della società dal 01/02/2011 al 07/03/2015, in concorso con Coccia Gianluca, con condotta contestata al Rossi dopo la cessazione della carica sociale. Il motivo di ricorso, sollevato dalla difesa circa la partecipazione del Rossi nel reato de quo, non appare manifestamente infondato. All'imputato è contestata una condotta commissiva (l'emissione della fattura al 31/05/2015) dopo la cessazione formale della carica, ed essendo circostanza dimostrata l'affidamento anche ad altri della gestione, la corte avrebbe dovuto argomentare il concorso del Rossi, sicchè deve pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio perché il residuo reato di cui al capo D), è estinto per prescrizione in quanto il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).

A diversa conclusione si perviene con riguardo al capo F) in quanto la contestazione di cui all'art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in concorso con Coccia Gianluca, è formulata per il Rossi anche nella veste "di collaboratore della società", per l'intero arco della contestazione, oltre la finestra temporale dell'assunzione della formale carica di legale rappresentante. Non essendo direttamente censurata sul punto la decisione, il motivo è generico e inammissibile.

9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Peraltro, mette conto rilevare il Collegio che neppure con il ricorso per cassazione ha allegato elementi che avrebbero dovuti essere valutati al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio.

10. E' fondato il terzo motivo di ricorso là dove la sentenza impugnata ha ommesso di rispondere sulla richiesta, devoluta nei motivi di appello, di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

11. Conclusivamente la sentenza nei confronti di Rossi Roberto va annullata senza rinvio limitatamente al residuo reato di cui al capo D) perché estinto per prescrizione e con rinvio in relazione alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna cui demanda anche la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso di Rossi Roberto va dichiarato inammissibile.

12. Il ricorso di Coccia Gianluca è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui ai capi E), F) e G) perché maturata dopo la pronuncia in grado di appello è inammissibile per manifesta infondatezza.

Non considera il ricorrente il periodo di sospensione del corso della prescrizione, per 124 giorni (dal 20/04/2020 al 26/10/2020, 64 giorni di sospensione Covid, e dal 26/10/2020 al 15/02/2021, 60 giorni per legittimo impedimento imputato), sicché il capo E) si è prescritto il 02/05/2026, il capo F) il 14/06/2026 (non risulta avere riportato condanna per il capo G) e che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129

c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119), prescrizione che sarebbe peraltro limitata al solo capo E) essendo maturata la prescrizione del reato di cui al capo F) dopo la presente decisione.

13. Il secondo motivo di ricorso in merito all'affermazione della responsabilità penale per i reati tributari è inammissibile perché versato in fatto e richiedere sostanzialmente un terzo grado di giudizio con rivalutazione del materiale probatorio.

Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

14. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha reso una motivazione oltremodo adeguata e congrua, fondata sulle risultanze probatorie sulla qualifica gestoria in capo al Coccia e nella veste della quale ha commesso i reati contestati.

La sentenza impugnata ribadisce il ruolo gestorio del Coccia dalla piena disponibilità dei conti bancari, dalla circostanza che era l'interlocutore con le società nei cui confronti la TJM aveva emesso le fatture di cui ai capi D), e) ed F), dalla circostanza che aveva messo a disposizione il domicilio dei genitori come sede sociale. Ancor più articolata è la sentenza di primo grado dalla quale risulta che egli aveva anche il bancomat, si era interfacciato con la GdF in sede di verifica ed aveva convinto Vegro ad assumere la carica di amministratore formale (le dichiarazioni sono sintetizzate a pag. 19 della sentenza e sono richiamate dalla Corte di appello). In disparte la circostanza che il profilo del dolo del reato e il meccanismo del reverse charge non risulta devoluto dal riepilogo dei motivi di appello, ciò nondimeno il meccanismo dell'inversione contabile non esclude la insussistenza oggettiva del fatto e del dolo perché il fine di evasione può essere proprio dell'utilizzatore che comunque si scarica il costo a fini imponibili.

15. Conclusivamente il ricorso di Coccia Gianluca va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'imputato Rossi Roberto, limitatamente al residuo reato di cui al capo d) perché estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza in relazione all'imputato Rossi Roberto limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, cui rinvia anche per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di Coccia Gianluca che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ALDO ACETO